

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4704

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINESIO, SABATINI, BORRA, MENGOLZI, TOROS, CENGARLE, CARRA

Presentata il 21 dicembre 1967

Modifiche alla legge 19 luglio 1962, n. 959, per l'inquadramento nei ruoli di vice contabile ed equiparati della carriera di concetto dell'amministrazione del Ministero delle finanze

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a perequare una situazione di latente ingiustizia, determinatasi in seguito all'espletamento dei concorsi interni banditi dal Ministero delle finanze e riservati al personale dipendente per la copertura dei posti di vice contabile e qualifiche equiparate, istituiti con legge del 19 luglio 1962, n. 959.

Infatti, per esempio, la predetta legge prevede la creazione di un nuovo ruolo di vice contabile delle imposte dirette, comprendente n. 400 posti di organico da conferire, nella fase di prima applicazione della legge stessa, per i tre quarti dei posti, al personale dipendente dell'Amministrazione che fosse risultato idoneo al citato concorso interno (quadro n. 12 annesso alla citata legge).

Orbene, onorevoli colleghi, ben 818 dipendenti risultarono idonei in tale concorso e di questi solo 297 furono inquadrati nella nuova qualifica in base alle proporzioni stabilite dall'articolo 20 della legge n. 959, mentre altre quattro unità venivano inquadrare in base all'articolo 19 della legge stessa.

Sarebbe stato, quindi, più opportuno che il disposto dell'articolo 20 della predetta leg-

ge contemplasse l'intera copertura dei posti disponibili (400) con gli idonei del concorso stesso, trattandosi di personale interno particolarmente competente, che svolgeva mansioni di concetto e che era stato selezionato attraverso le prove del concorso.

Pertanto, considerate le delicate funzioni che discendono da tale qualifica, atteso pure che la presente proposta di legge non comporta alcun gravio finanziario per l'Amministrazione, si ritiene necessario ed equo provvedere, con questa proposta di legge, alla copertura dei rimanenti posti, utilizzando in egual misura gli idonei dei concorsi stessi.

In tal modo, tra l'altro, si realizza un risparmio effettivo, costituito dal fatto che almeno nei primi sei mesi di attività, e cioè durante il periodo di prova, i vincitori dei concorsi provenienti dallo esterno non sono produttivi per l'Amministrazione, in quanto tale periodo viene utilizzato per il primo necessario addestramento in almeno tre rami di servizio, come stabilito dallo statuto degli impiegati dello Stato. Invece, con la proposta copertura di tutti i posti disponibili con personale già in servizio, si darebbe la possibi-

lità all'Amministrazione di servirsi immediatamente di tale personale, con competenza acquisita in diversi anni di servizio.

Per i motivi di evidente carattere equitativo, l'agevolazione suddetta dovrà essere estesa agli impiegati dell'Amministrazione cen-

trale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza (quadro 9) del catasto e dei servizi tecnici erariali (quadro 10) delle dogane (quadro 11) delle imposte dirette (quadro 12) e delle tasse e imposte indirette sugli affari (quadro 13).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il limite dei tre quarti dei posti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi modificato in quello del cento per cento, rispettivamente per i posti delle qualifiche iniziali dei quadri 9, 10, 11, 12, 13, annessi alla citata legge n. 959.

ART. 2.

Gli impiegati dei ruoli organici, che sono risultati idonei nei concorsi interni indetti dalle varie Amministrazioni per la copertura dei posti previsti nei quadri 9, 10, 11, 12, 13, annessi alla legge n. 959, passano nella carriera di concetto secondo l'ordine della rispettiva graduatoria formata ai fini dell'idoneità.